

Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Conservatorio della Svizzera italiana concernente il sussidio cantonale alla sezione professionale dell'Istituto

Art. 1 Questa convenzione ha lo scopo di regolare il criterio di assegnazione del sussidio cantonale alla sezione professionale del Conservatorio della Svizzera italiana.

Art. 2 Il sussidio annuale che il Cantone Ticino concede al Conservatorio della Svizzera italiana per l'attività della sezione professionale (corso preparatorio, formazioni nel ramo di Pedagogia musicale, nel ramo di Interpretazione/Performance, nel ramo di Musica nelle scuole pubbliche e Musica sacra, nel ramo di Direzione, nei rami particolari, aggiornamento) è erogato in base alle norme di legge e di regolamento cantonali vigenti in materia di formazione professionale e applicando per analogia i provvedimenti decisi dal Consiglio di Stato in materia di spesa per il personale.

Art. 3 Il versamento del sussidio è vincolato in particolare:

- a) alla presentazione di un piano finanziario pluriennale equilibrato;
- b) all'approvazione del preventivo da presentare alla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'istruzione e della cultura¹ entro il 31 agosto di ogni anno per l'anno scolastico successivo;
- c) all'approvazione del consuntivo da presentare alla stessa Divisione entro il 31 ottobre successivo alla conclusione dell'anno scolastico;
- d) a rapporti positivi degli esperti delegati dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura² a vigilare sulla qualità dell'insegnamento e ad assistere agli esami.

Art. 4 Il sussidio viene di regola versato, riservate altre disposizioni di legge e di regolamento sopramenzionati, nel modo seguente:

- a) una prima rata corrispondente al 30% dell'importo globale in settembre, dopo l'approvazione del preventivo;
- b) una seconda rata corrispondente al 50% dell'importo globale in febbraio;
- c) il restante 20% all'approvazione del consuntivo.

Art. 5 Il Cantone Ticino, sulla base dei rapporti degli esperti delegati a vigilare sulla qualità dell'insegnamento e ad assistere agli esami:

- a) riconosce l'equipollenza dei diplomi conferiti dal Conservatorio della Svizzera italiana con quelli di uguale livello rilasciati da altri conservatori svizzeri e ne attesta la validità professionale;
- b) controfirma i diplomi per mano del Direttore del Dipartimento dell'istruzione e della cultura.³

Art. 6 La convenzione ha validità per un periodo di quattro anni a partire dall'anno scolastico 1998/99 e può essere rinnovata con semplice accordo tra le parti, riservate le competenze del Gran Consiglio in caso di modifica dell'art. 2.

Art. 7 La convenzione entra in vigore con l'approvazione da parte del Gran Consiglio del relativo decreto legislativo e annulla la precedente convenzione del 6 dicembre 1994.

Bellinzona, 5 ottobre 1998

Consiglio di Stato del Cantone Ticino:
Il Direttore del DIC
Conservatorio della Svizzera italiana:
Il Presidente

Pubblicata nel BU 1998, 413.

¹ Denominazione modificata in "Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport" DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

² Denominazione modificata in "Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport" DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

³ Denominazione modificata in "Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport" DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

